

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in conversione, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti Sars-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali presenta gravi ed evidenti vizi di legittimità;

innanzitutto, esso appare carente del fondamentale requisito dell'omogeneità, così come delineato dalla giurisprudenza ormai consolidata della Corte costituzionale. Fin dalla sentenza n. 22 del 2012, infatti, la Corte ha chiarito che il decreto-legge, adottato per far fronte a casi straordinari di necessità e urgenza, deve per ciò stesso presentare un fondamentale requisito di omogeneità, consistente nell'essere le disposizioni del decreto, seppur diversificate tra loro, tutte riconducibili a un medesimo singolo caso di necessità e urgenza; un atto normativo unitario, dunque, anche se articolato e differenziato al suo interno, e non un insieme di norme assemblate sulla base di una mera casualità temporale;

le disposizioni contenute nel decreto in esame, al contrario, appaiono prive di un collegamento stringente, e pertanto in aperta violazione dell'articolo 77, comma secondo, alla luce del fatto che gli articoli da 1 a 4 intervengono sulla disciplina della concessione di benefici penitenziari ai condannati per i reati cosiddetti ostativi, mentre l'articolo 5 introduce, invece, una nuova fattispecie di reato – quella di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica – che non attiene affatto al tema dei benefici penitenziari del cosiddetto ergastolo ostativo. L'articolo 6, poi, differisce al 31 dicembre del 2022 l'entrata in vigore della cosiddetta Riforma Cartabia, ossia del decreto legislativo n. 150 del 2022, di attuazione della delega per la riforma del processo penale, mentre l'articolo 7 contiene addirittura disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti COVID-19;

il decreto-legge in esame oltre ad essere eterogeneo appare anche privo dei necessari requisiti di necessità e urgenza, previsti dall'articolo 77, comma secondo, perché il Governo possa legittimamente adottare provvedimenti provvisori con forza di legge;

nessun requisito di necessità ed urgenza è ad esempio ravvisabile con riferimento alla contestata norma sui «*rave party*», introdotta dall'articolo 5, che ha modificato il codice penale introducendo una nuova e indeterminata fattispecie di reato il giorno stesso in cui il decreto è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, norma che nella versione originaria era già stata ritenuta potenzialmente capace di applicarsi a moltissime fattispecie assai diverse dalla organizzazione dei cosiddetti *rave party*;

tale norma, anche dopo le modifiche introdotte al Senato, appare gravemente carente del requisito di tassatività, prescritto dall'articolo 25 della Costituzione, nella misura in cui non individua con sufficiente chiarezza il perimetro delle condotte sanzionate in relazione alle forme, ai modi e ai criteri di valutazione della loro pericolosità, oltre alla mancata individuazione del soggetto competente ad effettuare tale valutazione; essa appare altresì non rispettosa del principio di ragionevolezza e lesiva dell'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della quantificazione della pena, irragionevolmente aggravata rispetto a quella prevista per la fattispecie largamente analoga di cui all'articolo 633 del codice penale;

infine, tale norma, nonostante le modifiche apportate al Senato, continua a prevedere una pena da tre a sei anni, tale da permettere l'uso delle intercettazioni e che, non sorretta da adeguate ragioni di necessità ed urgenza, avrebbe al contrario necessitato un'attenta riflessione da parte del Parlamento;

allo stesso modo non appare sorretta da alcuna ragione di necessità e urgenza, e quindi nuovamente lesiva dell'articolo 77, comma secondo della Costituzione, anche la norma che riammette in servizio i medici che rifiutarono di sottoporsi all'obbligo vaccinale, come la disposizione che prevede l'immediata ed urgente cancellazione dell'obbligo vaccinale per gli esercenti professioni sanitarie e, più in generale, per coloro che lavorano in strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali, senza alcuna ponderata valutazione dei rischi per la salute dei pazienti più fragili, e ancora una volta, senza il necessario approfondimento da parte del legislatore;

per tutte le sopracitate ragioni,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 705.

N. 1. Gianassi, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Lacarra, Provenzano, Serracchiani, Schlein, Zan.